



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL P.R.G. 2019 - ADOZIONE DEFINITIVA.

Il giorno 19.06.2020 ad ore 18.03 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Tomasi Renato consigliere anziano del Consiglio comunale.

Presenti: consigliere anziano **Tomasi Renato**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Calza Roberta**

**Carlin Silvio**

**Castelli Paolo**

**Coradello Antonio**

**Ducati Massimo**

**Festini Brosa Gianni**

**Gilmozzi Italo**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Ianes Marco**

**Lombardo Emanuele**

**Loss Martina**

**Maestranzi Dario**

**Merler Andrea**

**Negrone Paolo**

**Oliva Eugenio**

**Pattini Alberto**

**Robol Andrea**

**Salizzoni Alberto**

**Santini Marco**

**Scalfi Giovanni**

**Serra Paolo**

**Stanchina Roberto**

**Uez Tiziano**

**Zannini Jacopo**

Assenti: presidente **Panetta Salvatore**

consiglieri **Bridi Vittorio**

**Franzoia Mariachiara**

**Giuliani Bruna**

**Maschio Andrea**

**Osele Stefano**

**Postal Claudia**

**Zalla Roberta**

**Zanetti Cristian**

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Tomasi Renato.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Lombardo Emanuele e Biasioli Paolo

## Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/27 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che con deliberazione 19.07.2019 n. 100 il Consiglio comunale ha adottato la Variante al P.R.G. 2019 del Comune di Trento;

preso atto che nel periodo di pubblicazione della Variante, dal 26 agosto al 25 ottobre 2019, sono pervenute 229 osservazioni;

precisato che l'osservazione n. 227, a nome Progetto Revisione del P.R.G. del Comune di Trento, ha veicolato nella procedura di variante, al pari delle altre osservazioni, le richieste di modifica del P.R.G. oggetto degli ordini del giorno del Consiglio comunale di cui alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 97, n. 98 e n. 99, tutte di data 19.07.2019, che impegnavano il Sindaco e la Giunta comunale a valutare entro l'adozione definitiva della Variante in discussione le richieste di variante al P.R.G. pervenute al Comune dal 2010;

precisato ancora che le richieste contenute negli ordini del giorno sono 295, ma che in 76 casi, sono superate dalle osservazioni e in diversi casi sono più volte ripetute;

considerato che, come previsto dalla L.p. 4 agosto 2015 n. 15 – artt. 37 e 39, le osservazioni pervenute sono state messe a disposizione del pubblico, per la durata di 20 giorni consecutivi, dal 13 novembre al 3 dicembre 2019 compreso, che è stato pubblicato sul sito internet del Comune l'elenco degli articoli delle Norme tecniche di attuazione oggetto delle osservazioni e che nel periodo di deposito sono pervenute 26 osservazioni alle osservazioni;

atteso che le osservazioni e le richieste veicolate dagli ordini del giorno del Consiglio comunale sono state valutate alla luce degli obiettivi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione 07.03.2018 n. 19 ed affrontati dalla presente Variante, così come esplicitamente precisato nella deliberazione di prima adozione e che il lavoro di valutazione, comprese le segnalazioni contenute nel parere della Provincia autonoma di Trento, è stato effettuato con la competente Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità in 19 sedute tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

preso atto che delle osservazioni pervenute 55 sono accolte, 41 sono parzialmente accolte, 3 erano già state accolte in precedenti Varianti o in prima adozione della presente Variante, 1 non è una osservazione ma una richiesta di informazioni, 129 non sono accolte e inoltre che, delle 295 richieste contenute negli ordini del giorno, 23 sono accolte (ma 9 sono già accolte come osservazioni), 10 sono parzialmente accolte (ma 2 sono già parzialmente accolte come osservazioni), 34 erano già state accolte in precedenti Varianti o in prima adozione della presente Variante, 228 non sono accolte;

precisato che le motivazioni degli accoglimenti e dei non accoglimenti sono dettagliatamente esposte nell'elaborato "Sintesi Osservazioni e valutazione tecnica P.A.T. e relative controdeduzioni" (richiamato nell'Allegato n. 1) predisposto dal Progetto Revisione del P.R.G. e costituito da schede riportanti la sintesi delle osservazioni e le relative controdeduzioni;

preso atto che le osservazioni accolte sono tutte coerenti con gli obiettivi approvati con deliberazione del Consiglio comunale 07.03. 2018 n. 19 e riguardano in sintesi:

- la presa d'atto di edifici rientranti nel sistema edificato ma classificati in zone agricole o a bosco nel P.R.G. vigente in coerenza con l'obiettivo "Stop al consumo di territorio";
- la reintegrazione e la precisazione di aree subordinate a pianificazione attuativa in coerenza con la strategia "Verifica dell'attualità delle previsioni edificatorie ed eventuale stralcio di quelle più difficilmente attuabili" e "Verifica delle previsioni edificatorie con particolare riguardo alle aree subordinate a pianificazione attuativa, nella prospettiva di una semplificazione e di un adeguamento delle previsioni alle reali dinamiche urbane";
- la riclassificazione di aree agricole in coerenza con l'obiettivo "Tutela e valorizzazione del territorio aperto" e alla strategia "riclassificazione aree agricole";
- la riclassificazione di zone per servizi pubblici ancora attuali ma di difficile attivazione nel breve periodo in coerenza con l'obiettivo "Raccordare il sistema dei servizi pubblici con l'assetto urbano" e con la strategia "Verificare l'attualità delle previsioni delle zone per servizi non attivate";
- la riclassificazione di zone produttive in coerenza con l'obiettivo "Ridefinire il ruolo delle zone

- per le attività economiche con particolare riguardo alle zone produttive”;
- la riclassificazione e la precisazione di zone varie in coerenza con l'obiettivo “Semplificazione dei meccanismi e delle procedure dello strumento urbanistico” e con la strategia “Semplificazione della zonizzazione anche alla luce delle nuove definizioni delle categorie di intervento”;
- la ridefinizione di tratti viari in coerenza con l'obiettivo “Ridefinizione della modalità di rappresentazione della viabilità classificandola tra 'esistente', 'esistente da potenziare', 'di progetto”;
- la precisazione di norme varie e la correzione di errori materiali;

evidenziato che una delle osservazioni pervenute (la n. 14) chiede la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a Gardolo per poter utilizzare un lotto che attualmente, seppure ricadente in zona edificabile B4, è vincolato dalla fascia di rispetto cimiteriale e quindi inutilizzabile;

precisato, a questo proposito, che la richiesta di riduzione della fascia di rispetto è prevista dal comma 5, lettera b) dell'art. 62 della L.p. 15/2015, previa acquisizione del parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e autorizzazione della Giunta provinciale; in data 26 settembre 2019 è stata inviata richiesta in tal senso all'A.P.S.S. che, con nota protocollata il 22.11.2019 al numero 299689, ha espresso parere positivo mentre, con l'approvazione della Variante, sarà acquisita anche l'autorizzazione da parte della Giunta provinciale;

preso atto che la stragrande maggioranza delle osservazioni e delle richieste non accolte riguardano richieste di nuove zone edificabili in contrasto con gli obiettivi della presente Variante;

evidenziato che delle 26 “osservazioni alle osservazioni” 2 non sono pertinenti perché non fanno riferimento né ad osservazioni né a modifiche introdotte dalla Variante ma sostanzialmente chiedono nuove modifiche, 10 si oppongono alle richieste di nuova edificabilità, 11 sono integrazioni o sono a sostegno di osservazioni già presentate, 1 si oppone in generale all'accoglimento di osservazioni che altererebbero la previsione di prima adozione, 2 si oppongono all'accoglimento di osservazioni relative alle aree sciabili;

precisato che delle osservazioni alle osservazioni si dà atto nelle controdeduzioni alle singole osservazioni a cui si riferiscono nell'elaborato “Sintesi osservazioni e valutazione tecnica Provincia autonoma di Trento e relative controdeduzioni”;

preso atto che in data 16 dicembre 2019 (prot. n. 322540) è pervenuto il verbale della Conferenza di pianificazione quale parere tecnico della Provincia autonoma di Trento i cui rilievi sono riportati insieme alle relative controdeduzioni nell'elaborato “Sintesi osservazioni e valutazione tecnica Provincia autonoma di Trento e relative controdeduzioni”;

evidenziato in sintesi che i rilievi della P.A.T. riguardano principalmente:

- l'integrazione nelle mappe del reticolo idrografico e la precisazione del rapporto tra P.R.G. e demanio idrico;
- la precisazione dei riferimenti normativi sui beni architettonici di competenza della Soprintendenza ai beni culturali;
- la precisazione delle norme e delle aree di interesse e di tutela archeologica;
- la precisazione delle norme sugli edifici di interesse storico;
- l'aggiornamento di alcune previsioni di servizi di interesse provinciale;
- il ripristino delle aree produttive di riserva del P.U.P.;
- il ripristino dell'indicazione di discarica di inerti a Sardagna;
- gli aspetti relativi al rapporto tra la proposta di Variante e la nuova Carta di sintesi della pericolosità provinciale;

considerato che, con riferimento a quest'ultimo punto, il nuovo sistema introdotto dalla Carta di sintesi della pericolosità richiede che facciano parte della documentazione costituente la Variante anche gli eventuali studi di compatibilità prodotti per la verifica preventiva degli impatti delle varianti urbanistiche su aree con penalità evidenziate dalla suddetta Carta, rendendo conseguentemente necessaria l'introduzione di un nuovo allegato alle Norme tecniche di attuazione, l'Allegato 7 denominato “Elenco degli studi di compatibilità, delle valutazioni di incidenza e altre prescrizioni per specifiche aree in materia di sicurezza del territorio e tutela dell'ambiente”;

ricordato, come precisato nella deliberazione di prima adozione, che la presente Variante prevede mutamenti di destinazione di alcune particelle gravate da uso civico e precisamente delle particelle fondiari 2577/1, 2578 e 2579 C.C. Sopramonte, coinvolte dalla Variante 16/1 corrispondente allo stralcio della zona per campeggio a Malga Mezzavia, e della p.f. 4262/1 C.C. Sopramonte, coinvolta dalla Variante 12/3 corrispondente allo stralcio della zona C3 ambito B in località Praiolo di Sopramonte, e che quindi si è avviata la procedura di cui all'articolo

18 della L.p. 14.06.2005 n. 6 con la richiesta di parere ai soggetti competenti ai quali spetta l'amministrazione dei beni di uso civico di cui si intende mutare la destinazione urbanistica;

preso atto che con deliberazione 03.10.2019 n. 9 l'A.S.U.C. di Baselga del Bondone ha espresso parere favorevole alle variazioni urbanistiche introdotte su beni di propria competenza con la Variante al P.R.G. 2019;

preso atto invece che, con deliberazione 05.11.2019 n. 20, l'A.S.U.C. di Sopramonte ha espresso parere negativo circa la proposta di modifica urbanistica per la p.f. 4262/1 C.C. Sopramonte;

richiamato a questo proposito quanto già riportato nella deliberazione di prima adozione della presente Variante ovvero che la parte della particella in questione che viene riclassificata da C3 ad agricolo ha dimensione minima (circa 250 m<sup>2</sup>) ed è stata stralciata contestualmente allo stralcio dell'intera zona C3 in cui ricadeva;

preso atto che il Servizio Autonomie locali con nota del 26 febbraio 2020 (prot. 51134) ha inviato al Comune e ai rappresentanti delle A.S.U.C. il verbale della Conferenza prevista dall'art. 18 della L.p. 14 giugno 2005 n. 6, tenutasi in data 18 febbraio 2020, che riporta che in fase di Conferenza si sarebbe convenuto rispetto al mantenimento della destinazione C3 – zona di espansione di nuovo impianto per la particella fondiaria 4262/1 C.C. Sopramonte;

precisato a questo proposito che i rappresentanti del Comune partecipanti alla suddetta Conferenza non ritengono che la sintesi riportata nel verbale corrisponda a quanto convenuto e che con lettera di data 27 febbraio 2020 (prot. 52517) è stata inviata al Servizio Autonomie locali e ai rappresentanti delle A.S.U.C. una nota per la correzione del verbale;

evidenziato che la correzione è diretta a precisare che la Conferenza si è risolta con il suggerimento da parte del Servizio Autonomie locali che la proprietà A.S.U.C. possa essere riconsiderata al pari delle particelle ricadenti nella zona C3B del P.R.G. vigente che, in accoglimento di un'osservazione, sono state aggregate alla C3A mantenendone quindi la capacità edificatoria, seppure nella prospettiva di rilocalizzarla nell'ambito del previsto piano attuativo e che il Comune avrebbe valutato questa ipotesi;

considerato però che rispetto a quanto suggerito dal Servizio Autonomie locali, devono essere evidenziate le differenti condizioni delle proprietà e dei proprietari in questione;

rilevato infatti che il proprietario privato dell'area che si intende aggregare alla zona C3A aveva delle aspettative di edificazione che non si sono potute conseguire per le difficoltà relative all'assetto proprietario dell'intera zona C3 stralciata in prima adozione e che, evidentemente, non si potrebbero conseguire con la riclassificazione in agricolo conseguente allo stralcio della zona C3;

rilevato inoltre che la proprietà del privato è sì condizionata da vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata in quanto in parte ricade in aree agricole di pregio del PUP e in parte in APP - Aree da approfondire della Carta di sintesi della pericolosità provinciale ma, sulla scorta di uno studio di compatibilità riferito alle aree da approfondire, in linea teorica per consistenza e geometria delle proprietà del privato, si potrebbe anche considerare una edificazione autonoma;

reso evidente che l'ipotesi di aggregazione alla zona C3A, pur nella consapevolezza della complicazione arrecata alla compagine dei proprietari che si dovranno confrontare con un ulteriore proprietario, deriva dalla convinzione dell'adeguatezza della previsione del P.R.G. del 2004 quando, a fronte di una serie di richieste puntuali di nuova edificazione si era ritenuto di poterle accogliere solo tramite il coordinamento di un piano attuativo che potesse garantire una impostazione delle nuove edificazioni ordinata e razionale in termini di distribuzione dei volumi, di accessibilità, di realizzazione di servizi di valenza pubblica, di mantenimento delle quote verdi, ecc.

considerato che l'accoglimento di una richiesta puntuale di edificazione smentirebbe quella impostazione che ha ancora piena valenza urbanistica e introdurrebbe una condizione di iniquità rispetto agli altri proprietari che, per quanto riguarda la C3A, pur a fronte della complessità del percorso di attuazione delle previsioni pianificatorie, si sono attenuti alle previsioni del P.R.G. e degli altri proprietari della C3B che, non condividendone l'impostazione, hanno preferito lo stralcio della previsione del P.R.G. vigente;

preso atto che, se la maggior parte delle aree del privato ricadono in zona agricola di pregio del PUP e in APP della Carta di sintesi della pericolosità, la ricollocazione della capacità edificatoria già prevista dal P.R.G. vigente rende certamente più coerente la previsione del P.R.G. con la pianificazione sovraordinata;

rilevato, diversamente da quanto precisato per le proprietà del privato, che sulla proprietà A.S.U.C. non vi è e non vi potrebbe essere nessun intendimento edificatorio riferibile a necessità abitative, ma emerge solo una volontà di valorizzazione della proprietà;

evidenziato infatti che la proprietà A.S.U.C. non avrebbe avuto nessuna possibilità di

edificazione autonoma, né in quanto a consistenza né in quanto a forma, trattandosi infatti di una particella di profondità di poco più di 3 ml per uno sviluppo di circa 80 ml e per una superficie di circa 250 m<sup>2</sup> la cui capacità edificatoria si ridurrebbe a circa 41 m<sup>2</sup> di superficie utile netta;

considerato che la proprietà A.S.U.C. ricade completamente in APP della Carta di sintesi della pericolosità e che, conclusivamente, tutte queste caratteristiche evidenziano una volontà estranea a qualsiasi ipotizzabile necessità abitativa;

atteso inoltre che l'eventuale aggregazione anche della proprietà A.S.U.C. alla zona C3A introdurrebbe un'ulteriore complicazione nella compagine proprietaria imponendo di fatto l'obbligo per i futuri lottizzanti di acquistare la proprietà A.S.U.C. (o quantomeno la capacità edificatoria da questa espressa) senza nessun vantaggio per i medesimi data forma e posizione di tale proprietà;

ritenuto quindi, come convenuto con la Commissione consiliare per l'urbanistica nella seduta del 21 febbraio 2020, di confermare lo stralcio della zona C3B a Praiolo di Sopramonte con la sola eccezione delle particelle fondiari 2040 e 2041 C.C. Sopramonte che sono aggregate alla zona C3A e quindi di confermare la riclassificazione a zona agricola anche della proprietà dell'A.S.U.C. di Sopramonte;

precisato, sempre in tema di aree assoggettate agli usi civici, che la previsione di ampliamento della zona sciabile in località Viotte per la realizzazione di un bacino di accumulo idrico per la neve programmata, sulla quale tutte le A.S.U.C. coinvolte (Sopramonte, Baselga del Bondone, Vigolo Baselga) avevano espresso parere negativo, non assume più alcun rilievo in quanto stralciata in accoglimento di alcune osservazioni e quindi non confermata in adozione definitiva;

considerato che nella fase di controllo delle modifiche introdotte nel P.R.G. dalla presente Variante e in particolare delle schede dell'Allegato 4.1 alle Norme è emersa una insufficiente esplicitazione delle modalità di intervento alternative alla pianificazione attuativa previste per alcune zone C4 di via Bolzano dove è contemplato l'intervento di ristrutturazione edilizia con aumento della Superficie utile netta fino al 20% di quella esistente a fronte della cessione di una fascia di 5 metri lungo la via Bolzano subordinatamente a permesso di costruire convenzionato;

atteso che tale possibilità era evidentemente stata introdotta come alternativa a interventi di riqualificazione urbanistica estesi che sono mantenuti, questi ultimi subordinatamente all'approvazione di un piano attuativo;

ritenuto quindi di precisare che l'intervento di ristrutturazione edilizia ammesso quale intervento alternativo al piano attuativo esclude la demolizione e ricostruzione anche parziale su diverso sedime;

richiamato il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e successive modifiche e l'articolo 20 della Legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15 che prevede di assoggettare i P.R.G. al processo di valutazione ambientale strategica (VAS);

visto l'elaborato di variante "Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale" (richiamato nell'Allegato n. 1), redatto dal Progetto Revisione del P.R.G., che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;

considerato che ai sensi dell'articolo 5-bis del D.P.P. sopra citato contestualmente al deposito dopo la prima adozione della Variante, la stessa e il relativo Rapporto ambientale sono stati trasmessi alla struttura ambientale comunale (Servizio Urbanistica e ambiente), in quanto distinta dal soggetto competente alla redazione della Variante medesima, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano;

dato atto che, con nota prot. n. 46162 del 20 febbraio 2020, il Servizio Urbanistica e ambiente ha espresso il parere di competenza con le seguenti segnalazioni:

1. segnalazione sulle modifiche introdotte da aree produttive a residenziali (e altro) con richiamo alla necessità per i futuri interventi della verifica prevista dall'art. 84 delle Norme tecniche del P.R.G. riguardo al "Controllo ambientale sulla qualità dei siti";
2. perplessità sulla riclassificazione da D11 a C3 per le zone di Campotrentino per le problematiche derivanti dalla commistione tra residenza e attività produttive e in particolare sulla previsione di verde pubblico in fregio alla tangenziale per l'inquinamento acustico e di qualità dell'aria;
3. perplessità sulla previsione della nuova zona C3 a Melta di Gardolo per il co-housing, che determina un aumento del consumo di suolo in contrapposizione agli obiettivi di piano;
4. perplessità sulla individuazione di una nuova zona B5 in via Alto Adige in area produttiva sia per le problematiche collegate alla commistione tra residenze e attività produttive, sia agli inquinanti derivanti dalla viabilità ad alto traffico su cui si affacci;

5. segnalazione per le trasformazioni urbanistiche che ricadono nelle aree di rischio dell'aeroporto Caproni a Mattarello riguardo alle possibili limitazioni che questo comporta nell'attivazione delle previsioni di P.R.G.

ritenuto di corrispondere al parere del Servizio Urbanistica e ambiente con le seguenti precisazioni:

1. riguardo alla trasformazione di zone produttive, come detto nello stesso parere del Servizio Urbanistica e ambiente, il tema è già trattato nelle Norme del P.R.G. vigente che vengono confermate anche dalla presente Variante;
2. riguardo alle nuove zone C3 a Campotrentino, si fa presente che la previsione di nuova residenzialità è stata introdotta proprio per sostenere questa funzione già presente in zona e poter incrementare la dotazione di servizi. Riguardo al verde pubblico si integra la scheda norma precisando che la sua attivazione dovrà contemplare adeguate misure di limitazione degli inquinanti derivanti dalla tangenziale;
3. riguardo alla previsione della nuova zona C3 a Melta di Gardolo si precisa che se effettivamente questa nuova previsione va a sovrapporsi a una zona agricola del P.R.G. vigente, è anche vero che la specialità di questa previsione orientata alla realizzazione di un intervento per il co-housing la rende coerente con gli obiettivi approvati dal Consiglio comunale nel marzo del 2018 che al capitolo "2.1.3 - Favorire la costituzione di residenze solidali e il co-housing" contemplano espressamente l'opportunità di sostenere sperimentazioni e pratiche particolarmente importanti per innovare i modelli abitativi e i tipi edilizi residenziali;
4. la nuova zona B5 di via Alto Adige si situa in un contesto edificato dove sono già presenti diverse residenze che non si è ritenuto di recepire in questa Variante in quanto non sono arrivate osservazioni in questo senso. Si precisa inoltre che la riclassificazione da zona produttiva D1a a zona mista D11, entro cui si situa la nuova zona B5, riduce i potenziali conflitti tra le attività lì esercitabili e la funzione residenziale;
5. riguardo alle modifiche che ricadono entro le aree di rischio dell'aeroporto Caproni, la relazione richiama il fatto che le funzioni insediabili potranno essere limitate rispetto a quanto previsto dalle Norme di P.R.G.;

preso atto che dal Rapporto ambientale risulta che la suddetta Variante è sostanzialmente coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con gli indirizzi e le strategie del Piano Urbanistico Provinciale, fatto salvo il rispetto:

- di quanto contenuto negli studi di compatibilità allegati alla presente Variante;
- delle prescrizioni in materia di sicurezza del territorio contenute nell'Allegato 7 alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. (p5, p6, p7, p8, p9, p10);
- della prescrizione relativa al verde pubblico attrezzato contenuta nella scheda norma delle zone C3 in località Campotrentino di cui all'Allegato 4.1;
- della seguente raccomandazione relativa al "grande collegamento" tra la città e il Monte Bondone (Variante 13\_21): una struttura di importanza strategica e di forte impatto quale è il "grande collegamento" tra la città e il Monte Bondone, dovrebbe essere affrontata con un primo studio di "fattibilità" che individui il tracciato migliore tenendo conto delle caratteristiche geologiche, litologiche, idrogeologiche e geotecniche dei diversi siti attraversati e analizzi le problematiche dovute alla stabilità dei versanti, ai diversi appoggi puntuali delle strutture e dei nuovi volumi, alla necessità di eventuali sbancamenti e riporti di materiale e infine, alle possibili opere di consolidamento, di protezione e di difesa dalle pericolosità geologiche caratteristiche delle diverse aree intercettate;

vista la documentazione predisposta dal Progetto Revisione P.R.G. costituita dagli elaborati modificati in esito all'accoglimento delle osservazioni e dei rilievi contenuti nella valutazione tecnica della Provincia autonoma di Trento, come descritto nell'elaborato "Sintesi osservazioni e valutazione tecnica Provincia autonoma di Trento e relative controdeduzioni", (elencati nell'Allegato n. 1);

dato atto che la Commissione consiliare per l'Urbanistica, lavori pubblici e mobilità ha affrontato la presente proposta di Variante al P.R.G. in 19 sedute e precisamente nelle date del 18 e 25 ottobre 2019, 8, 13, 15, 22, 27, 29 novembre 2019, 5, 6, 18, 19 dicembre 2019, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 gennaio 2020 e, in una seduta aggiuntiva tenutasi il 21 febbraio 2020, ha visionato le osservazioni pervenute dalle Circoscrizioni;

rilevato che con note di data 30 gennaio 2020 prot. n. 25981 e successive note di data 4 febbraio 2020 prot. n. 29574, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del Regolamento del decentramento, è stato richiesto il parere dei Consigli circoscrizionali;

visti i pareri espressi dalle Circoscrizioni, di seguito riportati:

- Circostrizione n. 1 – Gardolo. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 18 febbraio 2020 n. 8 ha espresso parere contrario all'unanimità. Le ragioni del parere negativo, come si evince dalle motivazioni espresse nella dichiarazione di voto allegata alla delibera, sono esclusivamente rivolte alla previsione della nuova zona C3 a Melta di Gardolo per il co-housing. La Circostrizione di Gardolo non si contrappone all'idea del co-housing ma all'inserimento (tardivo) della C3 a Melta in quanto mina le fondamenta di quello che è stato definito il "pilastro" su cui si regge la Variante al P.R.G.: lo "stop al consumo del territorio". Si richiama a questo proposito un ordine del giorno del Consiglio comunale che delineava un processo valutativo articolato per sostenere il co-housing non considerato dalla presente Variante e indirizzava al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente lo sviluppo dell'abitare condiviso. Si evidenzia inoltre come altre zone quantomeno già pianificate, come quelle di Canova (invece stralciate), avrebbero potuto ospitare questa nuova modalità di abitazione evitando di contraddire il principio del risparmio di territorio;
- Circostrizione n. 2 – Meano. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 14 febbraio 2020 n. 5 ha espresso parere favorevole a maggioranza (6 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti) senza osservazioni;
- Circostrizione n. 3 – Bondone. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 10 febbraio 2020 n. 1 ha espresso parere favorevole a maggioranza (8 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto) con le seguenti osservazioni:
  1. si ritiene siano da rivalutare alcune proposte di nuova edificabilità sulla Circostrizione del Bondone in virtù della complessiva diminuzione del totale edificatorio, andando a considerare le richieste fatte già da tempo;
  2. per la C3 del Praiolo, si ritiene corretto risolvere la questione con l'annessione della p.f. 2073 con un conseguente aumento di Superficie SUN della stessa C3, visti anche gli indici e le potenzialità di altre aree simili per caratteristiche a Sopramonte e nel resto del Comune, il tutto per salvaguardare anche la possibilità di poter avere una zona da destinare a parcheggi pubblici a ridosso del centro storico";
- Circostrizione n. 4 – Sardagna. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 20 febbraio 2020 n. 1 ha espresso parere favorevole all'unanimità con la seguente osservazione:
 

"In merito a quanto richiesto dalla P.A.T. nelle more della Conferenza di pianificazione N. 50/2019 DEL 28/11 E 6/12 2019, ovvero la proposta di ricondurre alle pertinenze dell'Hotel Panorama tutto il piazzale antistante ad oggi zonizzato quale parcheggio pubblico, si osserva quanto segue:

  - Gli stalli presenti, oltre che a essere al servizio della struttura, sono fondamentali in quanto fungono da parcheggio scambiatore per l'utenza della funivia. Considerata la distanza della stazione di monte dal centro del paese, molti abitanti, soprattutto in età avanzata (ma non solo), vi si recano con il mezzo privato per poi riutilizzarlo al ritorno una volta terminate le commissioni o la giornata lavorativa. Ne conseguirebbe un crollo verticale dell'utenza locale, già scoraggiata dall'inaffidabilità del servizio funiviario, con aggravio di traffico in entrata e in uscita sulla città di Trento.
  - La presenza della terrazza panoramica "Busa dei Orsi" ha aumentato esponenzialmente i visitatori dell'area: la mancanza di un parcheggio pubblico renderebbe l'afflusso in loco totalmente dipendente dal singhiozzante funzionamento dell'impianto funiviario, mancando nei dintorni dell'area qualsiasi area di parcheggio\osta disponibile.

Si ritiene in definitiva che la proposta della PAT non contempererà gli interessi contrastanti che insistono sull'area. Se da una parte è comprensibile l'operazione in ottica di rendere più attraente l'immobile per un investitore privato, dall'altra si ritiene che non venga preso adeguatamente in considerazione l'interesse pubblico che consiste nell'utilizzo intermodale del trasporto pubblico funiviario oltre che in una libera frequentazione da parte della collettività di un'area di particolare pregio panoramico.

Per quanto non strettamente attinente a quanto discusso in questa sede, si ritiene che l'unica modalità di contemperare gli interessi in gioco sia una completa rivisitazione dell'assetto proprietario dell'area che permetta anche le opere necessarie al recupero di ulteriori stalli, così come ipotizzato dal risalente progetto/studio di fattibilità della PAT stessa.";
- Circostrizione n. 5 – Ravina – Romagnano: il Consiglio circostrizionale con deliberazione 17 febbraio 2020 n. 7 ha espresso parere favorevole a maggioranza (7 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto) con la seguente osservazione: per quanto riguarda il punto 2) Area ex Arcese non si condivide lo sviluppo dell'area sportiva in quella che attualmente è identificata come area agricola primaria di pregio;
- Circostrizione n. 6 – Argentario. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 11 febbraio

- 2020 n. 11 ha espresso parere favorevole a maggioranza (8 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto) senza osservazioni;
- Circostrizione n. 7 – Povo. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 13 febbraio 2020 n. 7 ha espresso parere favorevole all'unanimità senza osservazioni;
  - Circostrizione n. 8 – Mattarello. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 12 febbraio 2020 n. 6 ha espresso parere favorevole a maggioranza (6 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto) senza osservazioni;
  - Circostrizione n. 9 – Villazzano. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 3 febbraio 2020 n. 7 ha espresso parere favorevole all'unanimità senza osservazioni;
  - Circostrizione n. 10 – Oltrefersina. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 20 febbraio 2020 n. 4 ha espresso parere favorevole a maggioranza (9 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti) senza osservazioni;
  - Circostrizione n. 11 – San Giuseppe – Santa Chiara. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 19 febbraio 2020 n. 5 ha espresso parere favorevole a maggioranza (11 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti) senza osservazioni;
  - Circostrizione n. 12 – Centro storico – Piedicastello. Il Consiglio circostrizionale con deliberazione 10 febbraio 2020 n. 8 ha espresso parere favorevole a maggioranza (7 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti) senza osservazioni;

ritenuto, sulla scorta di quanto emerso nel dibattito scaturito nella seduta della Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità del 21 febbraio 2020, di controdedurre alle osservazioni delle Circostrizioni come segue:

- Circostrizione n. 1 – Gardolo: preso atto del parere negativo della Circostrizione di Gardolo ma anche del fatto che la previsione della nuova zona C3 a Melta di Gardolo è stata introdotta in esito delle decisioni assunte dal Consiglio comunale in fase di adozione preliminare, si ritiene di mantenere tale previsione;
- Circostrizione n. 3 – Bondone:
  1. riguardo alla proposta di accoglimento di richieste di nuova edificabilità a fronte degli stralci di zone già edificabili, va precisato che questa ipotesi non è contemplata dal documento di individuazione degli obiettivi approvato dal Consiglio comunale nel marzo del 2018 e quindi non è accoglibile in questa Variante. Nel documento degli obiettivi si dice infatti che non saranno introdotte nuove zone edificabili e che saranno invece stralciate le previsioni contenute nel P.R.G. vigente più difficilmente attuabili. Modificare gli obiettivi durante il percorso di formazione del P.R.G. non è possibile perché come prevede la legge urbanistica gli obiettivi devono essere approvati dall'Amministrazione e resi pubblici perché chiunque interessato possa fare le proprie segnalazioni in merito. Evidentemente nel caso gli obiettivi avessero contemplato una ipotesi come quella proposta dalla Circostrizione, le segnalazioni dei cittadini avrebbero potuto essere molto diversificate rispetto a quelle pervenute;
  2. riguardo alla proposta di aumento degli indici per la zona C3 di Praiolo a Sopramonte, in particolare per sostenere l'attivazione della previsione che darà riscontro alle attese della comunità in termini di superfici per servizi pubblici e in particolare per parcheggi pubblici, si accoglie la richiesta di aumento della capacità edificatoria portando la Superficie utile realizzabile a 4.200 m<sup>2</sup>;
- Circostrizione n. 4 – Sardagna:
  - riguardo alla segnalazione della Circostrizione Sardagna, si precisa che con nota di data 26 febbraio 2020 (prot. 50346) la Provincia autonoma di Trento, nonostante la riclassificazione in zona alberghiera, dà disponibilità all'utilizzo degli spazi di parcheggio anche per i visitatori dell'area ex "Busa dei Orsi" e per i fruitori del servizio pubblico di funivia;
- Circostrizione n. 5 – Ravina Romagnano:
  - la contrarietà espressa dalla Circostrizione Ravina-Romagnano all'espansione della zona sportiva è relativa alle difficoltà che questa introduce per la conduzione delle zone agricole limitrofe. La segnalazione della Circostrizione è quindi riportata all'Area Tecnica e del territorio del Comune affinché in fase progettuale e realizzativa si prevedano accorgimenti per minimizzare i possibili contrasti tra la nuova zona e, appunto, la conduzione delle zone agricole limitrofe;

precisato che la presente Variante ha valenza di Piano Territoriale della Comunità in quanto interviene sui temi di interesse condivisi con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che costituiscono con Trento il Territorio val d'Adige, con particolare riferimento alle zone produttive di livello provinciale e ai servizi di livello sovralocale, ma non essendoci su questi temi elementi di

novità nella previsione di adozione definitiva rispetto alla prima adozione, non si è ritenuto necessario sottoporre loro la proposta di adozione definitiva così come fatto invece in occasione della prima adozione;

visti gli elaborati di Variante predisposti dal Progetto revisione del P.R.G. di cui all'Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante al Piano Regolatore Generale vigente denominata "P.R.G. – Variante 2019";

ricordato che in occasione della prima adozione della presente Variante si era ritenuto di escludere la salvaguardia da tutte le nuove previsioni normative in considerazione del fatto che il testo normativo su cui si sono basate le modifiche è quello della "Variante al P.R.G. di adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" allora solo adottata;

preso atto che la "Variante al P.R.G. di adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" è stata nel frattempo approvata con deliberazione della Giunta provinciale 4 ottobre 2019 n. 1503 e che quindi non sussistono più i rischi di introduzione di elementi di inconciliabilità tra diversi testi normativi che sussistevano in prima adozione;

considerato quindi di applicare l'istituto della salvaguardia di cui all'articolo 47, commi 1, 3 e 4 della L.p. 15/2015 non solo per tutte le modifiche che hanno comportato una diversa destinazione di zona come individuate nella nuova cartografia, come già introdotto in prima adozione, ma anche per tutte le modifiche normative;

preso atto che nel periodo di formazione della presente Variante oltre alla sopra citata "Variante al P.R.G. di adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" è stata approvata la "Variante 2018" (D.G.P. 30 agosto 2019 n. 1280) e la "Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico in zona APP.2 in Via del Brennero a Trento" (D.G.P. 20 dicembre 2019 n. 2102) i cui contenuti sono conseguentemente assunti nella presente Variante;

preso atto inoltre che sono state adottate in via preliminare:

- con deliberazione del Consiglio comunale 05.11.2019 n. 170 e in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale 04.03.2020 n. 37 la "Variante al P.R.G. per opere pubbliche 2019 - collegamento verticale Trento – collina est";
- con deliberazione del Consiglio comunale 14.01.2020 n. 3 la "Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico in zona APP.3 in via del ponte a Ravina";
- con deliberazione del Consiglio comunale 12.02.2020 n. 18 la "Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico in zona APP.4 in via dei Giardini a Trento";
- con deliberazione del Consiglio comunale 27.02.2020 n. 26 la "Variante al P.R.G. conseguente al piano guida zona C5 area destra Adige – ex Italcementi a Trento";

e che conseguentemente si potrà verificare la necessità, in fase di approvazione, di coordinare la presente Variante con le predette Varianti per ora adottate;

rilevato che con nota di data 27 febbraio 2020 (prot. 52712) il Servizio Risorse finanziarie ha comunicato che dall'analisi della documentazione fornita dal Progetto Revisione del P.R.G. contenente le destinazioni urbanistiche proposte per l'adozione definitiva della presente Variante può essere stimata una variazione in più o in meno di 100.000,00 euro del gettito annuo IM.I.S. (non ricomprendendo gli importi per eventuali rimborsi dovuti) rispetto al gettito derivante dal P.R.G. vigente, variazione che incide in modo non significativo sullo stanziamento di bilancio;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16 dicembre 2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16 dicembre 2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

premesso che in relazione a quanto di cui al presente atto sono stati presentati ed acquisiti a protocollo numerosi emendamenti ai quali è stata attribuita numerazione progressiva dal n. 1 al n. 2073, novero al quale si è aggiunto da ultimo l'emendamento denominato anche "Maxi emendamento" che vede attribuito il n. 132286 prot. di data 20.06.2020, del quale meglio si

dirà in seguito;

atteso che solo due degli emendamenti ut supra risultano essere stati approvati, mentre per tutti gli altri la trattazione e gli eventi d'aula hanno riservato un destino diverso (i.e. esito di votazione negativo, ritiro, preclusione, assorbimento, non ammissione, a seconda dei casi) come potrà specificatamente evincersi dal verbale di seduta in atti al quale si rimanda per il dettaglio;

precisato quindi che risultano essere stati approvati nella presente seduta del Consiglio comunale, in relazione al presente atto deliberativo, i seguenti due emendamenti:

- l'emendamento recante progressivo n. 6, presentato dal Consigliere lanes, acquisito agli atti di protocollo il 06.03.2020 al n. 61573, in relazione al quale sono stati espressi il parere tecnico-amministrativo, di segno favorevole, da parte del Dirigente del Progetto Revisione del P.R.G. 09.03.2020 n. 62281 prot. nonché il parere di regolarità contabile, parimenti favorevole, della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie, giusta atto 16.06.2020 n. 128718 prot.;
- l'emendamento presentato in corso d'adunanza ed acquisito agli atti di protocollo al n. 132286 di data 20.06.2020, denominato anche "Maxi emendamento", riportante data 19.06.2020 e firma dei Consiglieri Merler, Festini Brosa, Guastamacchia, Loss, Biasioli e Robol, nonché, in calce, l'articolato parere tecnico-amministrativo reso dal Dirigente del Progetto Revisione del P.R.G. in pari data, come qui di seguito testualmente riportato:  
"Riguardo al presente emendamento che raggruppa 9 emendamenti precedentemente presentati, si confermano i pareri già espressi sui singoli emendamenti con le seguenti precisazioni:
  - il parere relativo all'ex emendamento 1631 rimane negativo anche se modificato per le medesime ragioni già espresse;
  - analogamente rimane negativo il parere per l'ex emendamento 1633 nonostante le modifiche;
  - il parere all'emendamento ex 1866 è invece favorevole in quanto è stato precisato il contenuto e la proposta è coerente con quanto già introdotto nella proposta di variante;
  - il parere all'emendamento ex 1619 è favorevole in quanto è stata modificata la richiesta e la nuova classificazione si concretizza come una sorta di presa d'atto della situazione esistente";

considerato, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, che il parere tecnico-amministrativo testé riportato è alquanto articolato, di segno favorevole con delle precisazioni di segno negativo su alcune parti di esso, recando il parere stesso richiami e rinvii a valutazioni precedentemente espresse formalmente in occasione dell'esame di alcuni pregressi emendamenti (nello specifico, nn. 1628, 1631, 1632, 1633, 1555, 1556, 1866, 1619) giacché sugli stessi, per espressa indicazione dei presentatori, alligna, sia pur con modifiche, la stesura del "Maxi emendamento" medesimo;

precisato inoltre, sempre per quanto concerne il cosiddetto "Maxi emendamento" in parola, che il parere di regolarità contabile è stato reso dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie con e-mail di data 20.06.2020 h. 00:24 acquisita al n. 132287 prot. di pari data, nei termini qui di seguito riportati:

"In relazione al maxi emendamento presentato sulla proposta di deliberazione 4.1/2020 avente ad oggetto "L.P. 04.08.2015 n. 15. Variante al PRG 2019. Adozione definitiva" e a me pervenuto con la mail che riscontro, preciso che, per le parti già oggetto di singoli e separati emendamenti, sotto il profilo della regolarità contabile confermo quanto espresso con nota dd. 12.06.2020 prot. 125168. Quanto alle parti modificate rispetto agli emendamenti originari, visto il parere espresso dall'arch. Giuliano Stelzer in calce allo stesso maxi emendamento, preciso peraltro, a parziale modifica di quanto espresso con la citata nota prot. 125168, che relativamente agli ex emendamenti 1866 e 1619, visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa dello stesso Progetto di Revisione PRG reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni espresso in calce al maxi emendamento, si rende sugli stessi parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 24 comma 3 del vigente Regolamento dei controlli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136";

preso atto che, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. in L.r. 03.05.2018 n. 2 e s.m., il Consiglio comunale ha ritenuto sui punti specifici di non conformarsi ai pareri parzialmente non favorevoli sopra citati, per le motivazioni desumibili dagli interventi favorevoli dei Consiglieri in sede di trattazione in aula del presente provvedimento, quali saranno documentati nel verbale di seduta cui si fa puntuale rinvio;

dato atto altresì che i predetti emendamenti, così come approvati, incidono sugli

elaborati di piano che andranno conseguentemente adeguati;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
- la L.p. 04.08.2015 n. 15;
- l'articolo 20 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 concernente l'espletamento della procedura di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 8, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica comunale;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di adottare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 1 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale denominata “Variante al P.R.G. 2019”, predisposta dal Progetto Revisione del P.R.G. costituita, così come emendata, dalla documentazione di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la predetta Variante coinvolge beni assoggettati a uso civico nelle modalità espresse in premessa;
3. di applicare l'istituto della salvaguardia di cui all'articolo 47, commi 1, 3 e 4 della L.p. 15/2015 sia alle modifiche che hanno comportato una diversa destinazione di zona come individuate nella nuova cartografia sia alle modifiche normative;
4. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, alla Giunta provinciale come previsto dall'articolo 37, comma 9 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Elaborati di Variante al P.R.G. 2019.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Tomasi

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL P.R.G. 2019 - ADOZIONE DEFINITIVA.

---

---

#### Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 31

**Favorevoli:** n. 22 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Ducati, Gilmozzi, Ianes, Lombardo, Maestranzi, Pattini, Robol, Salizzoni, Scaffi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

**Contrari:** n. 2 i Consiglieri Negroni, Santini

**Astenuti:** n. 7 i Consiglieri Coradello, Festini Brosa, Guastamacchia, Loss, Merler, Oliva, Zannini

Trento, addì 19.06.2020

il Segretario generale  
Dott.ssa Moresco Lorenza  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 27 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL P.R.G. 2019 - ADOZIONE DEFINITIVA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 28 febbraio 2020

Progetto Revisione del P.R.G.  
Il Dirigente  
arch. Giuliano Stelzer  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 27 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL P.R.G. 2019 - ADOZIONE DEFINITIVA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28.02.2020